

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

**6249 R1**

17 novembre 2009

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione speciale energia sul messaggio 8 luglio 2009 concernente la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)**

### **1. IL CONTESTO LEGISLATIVO A LIVELLO FEDERALE**

La bocciatura in votazione popolare della legge federale che prevedeva la liberalizzazione totale del mercato dell'energia (LMEE) nel 2002 ha costretto la Confederazione a rivedere l'impostazione e a conseguentemente ridimensionare i propri obiettivi. Il passo successivo è stato l'elaborazione da parte del Consiglio federale della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), poi adottata dal Parlamento il 23 marzo 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008. La stessa prevede in particolare una liberalizzazione del mercato elettrico in due tappe:

- la prima tappa per i consumatori finali con un consumo annuo superiore ai 100 MWh;
- la seconda tappa dovrebbe estendere la facoltà di scelta del fornitore a tutti i consumatori finali con un consumo inferiore ai 100 MWh a partire dal 1° gennaio 2014, a meno che questa apertura del mercato non venga sottoposta a referendum e bocciata in votazione popolare.

### **2. IL COMPITO DEI CANTONI**

L'adozione a livello federale della LAEI e della relativa ordinanza di applicazione ha imposto ai Cantoni diversi compiti che scaturiscono dell'art. 30 cpv. 1 LAEI. Essi si possono riassumere come segue:

- la definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale (art. 5 cpv. 1 LAEI);
- l'obbligo dei gestori di rete di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali nel loro comprensorio (art. 5 cpv. 1 LAEI);
- la facoltà di obbligare i gestori di rete che operano sul territorio del Cantone ad allacciare alla rete anche i consumatori finali fuori dal comprensorio (art. 5 cpv. 3 LAEI);
- la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, le relative condizioni e i costi (art. 5 cpv. 4 LAEI);
- i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari (art. 14 cpv. 4, prima frase LAEI).

Queste modifiche impongono un adeguamento di alcune leggi cantonali e l'introduzione della relativa legge di applicazione che stiamo trattando (LA-LAEI).

### **3. IL CONTESTO LEGISLATIVO A LIVELLO CANTONALE**

Nel mese di ottobre 2008 il Consiglio di Stato aveva messo in consultazione una bozza di legge cantonale di applicazione della LAEI. L'esito di questa procedura è stato piuttosto univoco: gli enti che si sono pronunciati (Comuni, distributori, associazioni di categoria, partiti), anche se per ragioni diverse hanno sostanzialmente bocciato le proposte contenute nell'avamprogetto di legge. Alla luce di queste indicazioni e preso atto dell'impossibilità (anche per ragioni di tempistica) di poter raggiungere un consenso in tempi brevi, il Consiglio di Stato ha ritenuto di proporre un DL urgente della durata di un anno per conferire una base legale ai temi che avrebbero dovuto obbligatoriamente essere disciplinati entro la fine del 2008. Il DL urgente è stato accettato dal parlamento a inizio 2009 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Ricordiamo che il decreto in questione non può più essere rinnovato o riproposto.

Da qui l'esigenza di adottare la LA-LAEI in tempo utile affinché possa entrare in vigore al 1° gennaio 2010.

### **4. I PUNTI SALIENTI DEL MESSAGGIO**

Nell'allestimento di questo messaggio il Consiglio di Stato ha optato per la creazione di un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati tutti i principali attori pubblici e privati che operano nel settore elettrico in Ticino. Questo approccio ha consentito di formulare una proposta di legge che ha raccolto un consenso di massima su alcune questioni cruciali, poi sostanzialmente riprese dal Consiglio di Stato nel messaggio in oggetto. Di seguito i punti salienti della proposta di legge:

1. La formazione di un Centro Tecnico di Competenza in alternativa a "Ti-Grid" che avrebbe dovuto gestire tutte le reti di livello 2 e 3.
2. L'abolizione del monopolio di vendita e la relativa trasformazione degli introiti derivanti dalla privativa in facoltà per i Comuni di prelevare un tributo per l'uso del suolo pubblico.
3. La possibilità per i Comuni di stabilire con i concessionari anche altre prestazioni contrattuali.
4. Il dimezzamento del tributo attuale a favore dei Comuni con l'eventuale liberalizzazione totale del mercato a partire dal 2014.
5. La regolamentazione del riscatto delle reti.
6. L'obbligo da parte dei gestori di rete di creare una griglia tariffale cantonale armonizzata.

### **5. LE DISCUSSIONI IN COMMISSIONE ENERGIA**

La CSE ha affrontato l'esame del messaggio in oggetto, tenendo presente il vincolo temporale per l'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2010).

Prima di affrontare l'esame di merito della LA-LAEI, la commissione ha proceduto all'audizione della Direttrice del DFE, dei rappresentanti dei Comuni (ACUTI e CoReTi) e delle aziende di distribuzione.

Le discussioni si sono incentrate sostanzialmente sui seguenti aspetti del disegno di legge:

## **a. Centro tecnico di competenza**

Nell'ambito del progetto di legge messo in consultazione nel 2008, era stata ipotizzata la costituzione di una società cantonale di gestione delle reti di livello 2 e 3 (sul modello di Swissgrid), proposta che aveva però suscitato delle opposizioni da più fronti; tale soluzione è stata nuovamente valutata all'interno del gruppo di lavoro, che è giunto alla conclusione, viste le opposizioni delle principali aziende di distribuzione, di proporre la creazione di un Centro tecnico di competenza (CTC).

Gli scopi di questo CTC, che sarà composto dai rappresentanti delle aziende elettriche attive nella gestione delle reti sul territorio cantonale nominati dal Consiglio di Stato, saranno sostanzialmente i seguenti:

- disciplinare i contatti con Swissgrid e gli altri attori coinvolti nella gestione delle reti elettriche;
- garantire l'efficienza e la sicurezza della rete;
- ottimizzare i flussi di energia, delle perdite e dei campi magnetici;
- formulare le necessarie proposte al Consiglio di Stato per allestire il regolamento previsto all'art. 9 cpv. 3 del disegno di legge.

È innegabile che la creazione di una società pubblica di gestione della rete potrebbe anche comportare dei vantaggi, permettendo ad esempio l'applicazione di una tariffa unica per tutto il territorio cantonale (per lo meno sulla rete del livello 3), migliorando l'efficienza della rete cantonale e non da ultimo una solidarietà fra i vari utenti a favore di quelli che si trovano nelle zone discoste del Cantone. Detto che i presunti vantaggi di una simile soluzione sono ancora tutti da dimostrare, appare in ogni caso evidente che il passaggio della gestione della rete ad un'unica società di gestione pubblica, richiederebbe una modifica sostanziale rispetto alla situazione attuale con la necessità inoltre di procedere ad espropri, strada che presenta non pochi ostacoli di ordine giuridico. La maggioranza della Commissione ritiene che senza un vasto consenso, presupposto che nel caso specifico sembra mancare del tutto alla luce di quanto emerso dalla consultazione e dal gruppo di lavoro, una simile opzione sia al momento da scartare.

La maggioranza della Commissione condivide dunque la proposta di creazione del CTC, così come formulata nel messaggio, che non avrà personalità giuridica propria ma sarà considerato analogamente ad altre Commissioni consultive del Consiglio di Stato; a questo riguardo essa ritiene comunque che l'art. 3 debba essere completato con un cpv. 3 in cui si precisa che il Consiglio di Stato specificherà la composizione e i compiti del CTC.

## **b. Abbandono delle privative e adozione di una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico**

Come abbiamo visto, con l'adozione della LAEI (entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione di alcune disposizioni concernenti il diritto di accesso alla rete che invece sono entrate in vigore il 1° gennaio 2009), i Cantoni non possono mantenere in vigore disposizioni che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla legge stessa. Detto in modo più esplicito eventuali monopoli di approvvigionamento previsti dal diritto cantonale, sono diventati nulli con l'entrata in vigore della LAEI e devono conseguentemente essere abrogati. Nel frattempo, in ossequio a questa esigenza, con l'adozione del Decreto legislativo urgente da parte del Gran Consiglio nel gennaio 2009, i monopoli di distribuzione ai clienti finali previsti in precedenza dalla LMSP e dalla LAET sono stati soppressi e i contributi convenzionali (meglio noti come privative) sono stati provvisoriamente sostituiti con un'imposta denominata "tributo sull'uso della rete" prelevata sul consumo (art. 10 DL urgente).

Un ulteriore aspetto importante previsto dalla LAEI riguarda la disposizione che impone una chiara suddivisione fra l'attività di fornitura di energia elettrica e quella di utilizzo delle rete, con l'esplicito divieto di sovvenzioni trasversali (v. art. 10 LAEI).

L'esigenza di abrogare le privative applicate fino al 2008 in base alla LMSP, ha sollevato un problema non indifferente di natura politica. In effetti questo contributo convenzionale applicato da decenni, rappresenta una fonte di entrata importante per i Comuni ticinesi. Stando ai dati forniti dall'ESI (Elettricità Svizzera italiana), nel 2007 i distributori ticinesi hanno riversato ai Comuni oltre 40 mio. di franchi a titolo di privativa, che corrisponde a ca. il 2.7% delle loro entrate complessive.

Alla luce di questi dati i Comuni, per il tramite delle due associazioni che li rappresentano (CoReTI e ACUTI), hanno espresso con vigore la necessità di poter beneficiare anche in futuro di questa importante entrata, chiedendo esplicitamente di confermare l'attuale regolamentazione transitoria che garantisce sostanzialmente ai Comuni gli stessi introiti avuti nel passato.

Sull'altro fronte ci sono invece i consumatori (sia grandi che piccoli secondo la classificazione della legge federale), che invece potrebbero legittimamente attendersi che questo balzello (che corrisponde attualmente a 1.8 cts per kWh consumato) venga abolito, ciò che comporterebbe una riduzione del costo dell'energia.

La prima domanda riguarda lo spazio di manovra legislativo dei Cantoni nell'ambito del prelievo di eventuali tributi pubblici a carico della bolletta dell'energia. A questo proposito l'art. 14 cpv. 1 LAEI prevede che il corrispettivo versato dai consumatori finali per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni a enti pubblici. Fra questi ultimi, rientrano ad esempio le cosiddette tasse di concessione per l'uso del demanio pubblico, come pure altri tributi per l'uso della rete o per altre prestazioni, a condizione che vi sia la necessaria base legale formale a livello cantonale. Ne consegue che la riscossione di un tributo per l'uso della rete proporzionale alla quantità di energia consumata sul modello di quello proposto dal messaggio, risulta compatibile con il diritto federale.

Sulla scorta di questa indicazione, e visto anche l'esempio di altri Cantoni, appare del tutto giustificato riconoscere ai comuni la facoltà di concedere questo uso accresciuto del suolo pubblico per le varie infrastrutture necessarie alla distribuzione dell'energia elettrica (tralicci, pali, cavi, cabine di trasformazione, ecc.) contro pagamento di un tributo.

Nel suo messaggio il Consiglio di Stato propone l'adozione di questa tassa per l'uso del suolo pubblico che ammonta al massimo a 1 cts/kWh per i piccoli consumatori (fino a 100 MWh) e al massimo 0.5 cts/kWh per i grandi consumatori (oltre 100 MWh fino a un massimo di 5 GWh); occorre comunque precisare che fino al 31 dicembre 2013, gli importi prelevati corrispondono a quelli stabiliti con il DL urgente che andrà in scadenza alla fine del 2009.

Sono due gli elementi centrali di questa proposta. Il primo è il dimezzamento degli importi prelevati e destinati ai Comuni a partire dal 2014 (si passerebbe dagli attuali 40 mio. a 20 mio. di franchi), mentre il secondo riguarda la facoltà che viene riconosciuta ai Comuni di decidere se, ed eventualmente in che misura (comunque non oltre il valore fissato dalla legge) prelevare questa tassa.

La CSE, ha dibattuto lungamente e in modo approfondito su questo delicato tema ed ha ritenuto di proporre delle modifiche rispetto alla soluzione prospettata dal messaggio.

La prima riguarda l'abolizione della facoltà di applicare o meno questo tributo. La maggioranza della commissione ritiene infatti che con questa soluzione si arrischi di acuire il divario fra Comuni facoltosi, che potranno verosimilmente permettersi di non introdurre la

tassa e Comuni che dispongono di pochi mezzi, i quali invece saranno costretti a prelevarla. Questa soluzione penalizzerebbe chiaramente i consumatori delle zone periferiche rispetto a quelli che vivono in Comuni dei centri o con importanti zone industriali, che oltre tutto godono già di condizioni quadro migliori (moltiplicatori, servizi, ecc.). La maggioranza della commissione propone pertanto di togliere questa facoltà ai Comuni, di modo che il prelievo di questo tributo sia uguale in tutto il Cantone.

La seconda modifica concerne invece l'ammontare di questa tassa. La maggioranza della commissione propone l'adozione della seguente modalità di prelievo: per i piccoli consumatori (fino a un massimo di 100 MWh) 2 cts/kWh, mentre per i grandi consumatori 0.5 cts/kWh per la parte di consumo annuo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh. In sostanza con questa modifica si tiene conto da un lato della rivendicazione delle associazioni economiche, che temono un peggioramento della competitività del nostro comparto industriale dovuto all'aumento dei costi dell'energia, e dall'altro della richiesta dei Comuni che si sarebbero visti dimezzare gli attuali introiti a partire dal 2014. Premesso che non esiste un diritto acquisito a favore dei Comuni per pretendere di recuperare quanto percepito grazie alle privative, a questo riguardo va precisato che secondo un'analisi fatta analizzando i profili di consumo emerge che la maggior parte delle entrate legate alla privativa sono garantite dai consumatori fino a 100 MWh. Più precisamente i dati di riferimento sono i seguenti

Consumo medio annuo (dato 2007 arrotondato)		2'600 GWh di cui
consumatori fissi finali ( $\leq$ 100 MWh)	ca. 60 %	1'560 GWh
consumatori finali ( $>$ 100 MWh)	ca. 40 %	1'040 GWh

Circa l'80% dei consumatori finali con un consumo maggiore a 100 MWh si situa nella categoria tra i 100 MWh e i 5 GWh. Essi consumano dunque 832 GWh sul menzionato totale di 1'040 GWh

#### **Tributo attuale sull'uso della rete secondo DL urgente (9.1.7.3) art. 10**

a) consumo annuo $\leq$ 100 MWh $\rightarrow$ 2 cts/kWh x 1560 GWh=	31.2	mio di fr.	(79%)
b) 100 MWh < consumo annuo $\leq$ 5 GWh $\rightarrow$ 1 cts/kWh x 832 GWh	<u>8.3</u>	<u>mio di fr.</u>	(21%)
totale	39.5	mio di fr.	(100%)

#### **Tributo dal 2014 secondo art. 14 Messaggio 6249**

a) consumo annuo $\leq$ 100 MWh $\rightarrow$ 1 cts/kWh x 1560 GWh=	15.6	mio di fr.	(79%)
b) 100 MWh < consumo annuo $\leq$ 5 GWh $\rightarrow$ 0.5 cts/kWh x 832 GWh	<u>4.15</u>	<u>mio di fr.</u>	(21%)
totale	19.75	mio di fr.	(100%)

#### **Tributo dal 2014 secondo art. 14 Rapporto 6249**

a) consumo annuo $\leq$ 100 MWh $\rightarrow$ 2 cts/kWh x 1560 GWh=	31.2	mio di fr.	(88%)
b) 100 MWh < consumo annuo $\leq$ 5 GWh $\rightarrow$ 0.5 cts/kWh x 832 GWh	<u>4.15</u>	<u>mio di fr.</u>	(22%)
totale	35.35	mio di fr.	(100%)

Ne consegue che con la soluzione proposta dalla CSE, a fronte degli attuali introiti di ca. 40 mio. di franchi gli stessi dovrebbero attestarsi attorno ai 35 mio. di franchi, ovvero almeno 15 mio. di franchi in più rispetto alla soluzione proposta dal messaggio (e questo ammesso, ma non concesso che tutti i Comuni avrebbero fatto integralmente uso della facoltà di prelevare la tassa). Con lo stralcio dell'art. 15 del progetto governativo e il nuovo art. 14 del disegno di legge proposto dalla maggioranza della CSE i Comuni, al di là del citato importo di 35 milioni di franchi, non avranno più la possibilità di beneficiare di altre

prestazioni contrattuali come quelle previste oggi con la SES (in particolare per l'illuminazione pubblica).

È infine doveroso precisare che i Comuni che verranno maggiormente colpiti sono quelli a forte vocazione industriale (che comunque godono normalmente di una buona situazione finanziaria), mentre i Comuni della periferia e in particolare delle valli dovrebbero sostanzialmente confermare gli introiti attualmente percepiti. Con la soluzione qui proposta si ritiene pertanto di aver dato una risposta adeguata alle preoccupazioni di cui si sono fatti portavoce i rappresentanti dei Comuni, in particolare per quanto attiene alla paventata riduzione di questa importante fonte di entrate.

Così come è stato concepito, questo tributo (denominato tassa sull'uso speciale del suolo pubblico) rappresenta de facto un'imposta - ancorché indiretta - che colpisce il consumo di energia elettrica, senza però tenere conto della capacità economica dei contribuenti. V'è quindi da chiedersi se lo stesso rispetti il principio stabilito dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. La scrivente maggioranza della Commissione ritiene che a questo legittima domanda possa essere data una risposta positiva, anche e soprattutto alla luce della posizione dell'autorità federale che ha confermato la liceità di un simile tributo nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente. Non da ultimo, gli sviluppi futuri del settore elettrico sono legati a molte incognite, in particolare per quanto attiene alla prevista liberalizzazione del mercato anche per i piccoli consumatori che potrebbe (e probabilmente lo sarà anche) essere sottoposta a referendum.

Per consentire ai Comuni di adeguarsi gradualmente alle conseguenze derivanti dall'adozione della presente legge, si propone di inserire una norma transitoria che confermi fino al 31 dicembre 2013 le tasse previste dal DL urgente che giunge in scadenza alla fine del 2009. La nuova regolamentazione di cui all'art. 14 diventerebbe pertanto effettiva a partire dal 2014.

### **c. Le altre prestazioni contrattuali**

La legge federale prevede la possibilità di prevedere con i distributori anche altre prestazioni, come ad esempio l'illuminazione pubblica, ecc. In Ticino questo tipo di mandati di prestazione sono conosciuti praticamente solo nei Comuni serviti dalla Società Elettrica Sopracenerina. Nella proposta del messaggio, questa facoltà è stata introdotta all'art. 15 allo scopo di alleviare ai Comuni le conseguenze della riduzione (leggasi dimezzamento) degli introiti delle private a partire dal 2014. In altre parole a quest'ultimi veniva offerta la possibilità di ricaricare sulla bolletta dei consumatori finali alcuni costi che dovrebbero andare a carico dei Comuni.

La maggioranza della Commissione ha valutato attentamente questo aspetto e ritiene che, alla luce della modifica dell'art. 14 proposta, questa tassa esclude per i Comuni la possibilità di prelevare a carico dei consumatori ulteriori corrispettivi per altre prestazioni del gestore di rete. Non si dimentichi infatti che, rispetto alla soluzione del messaggio, con quella qui proposta i Comuni incasseranno complessivamente ca. 15 milioni in più.

Con questa soluzione si evitano oltre tutto discriminazioni fra i consumatori, essendo gli stessi trattati in modo identico (almeno da questo punto di vista) in tutto il Cantone.

Si propone pertanto di togliere l'art 15 del progetto governativo e di emendare l'art. 14, nel senso che la tassa percepita sostituisce anche eventuali corrispettivi per altre prestazioni del gestore di rete e che i Comuni, a far tempo dal 1° gennaio 2014, non avranno più la facoltà di prelevarli.

Con lo stralcio dell'art. 15 del disegno di legge e l'entrata in vigore dell'art. 13 e dell'art. 14 (nuovo) al 1° gennaio 2014, le altre prestazioni del gestore di rete - nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 - non sarebbero più coperte da una base

legale di diritto cantonale: occorre pertanto riprendere l'art. 15 del progetto di legge quale norma transitoria specifica (art. 22 cpv. 4).

#### **d. Il riscatto delle reti**

Con l'entrata in vigore della LAEI, che di fatto ha sancito la nullità di eventuali monopoli diretti o indiretti previsti dal diritto cantonale, le concessioni in vigore stipulate fra i Comuni e le aziende di distribuzione sono per principio decadute, per lo meno per i grandi consumatori per i quali l'accesso al libero mercato è già diventato effettivo. Per quanto riguarda invece i piccoli consumatori, dette convenzioni potrebbero teoricamente essere mantenute in vita fino alla fine del 2013, allorquando entrerà in vigore la liberalizzazione anche per questa categoria. Tenuto conto di queste indicazioni, sarebbe poco ragionevole imporre ai Comuni di rivedere in tempi stretti le convenzioni in essere. Per questi motivi, la CSE, allineandosi alla soluzione ipotizzata dal messaggio, propone di confermare l'imposta introdotta con il DL urgente fino al 31.12.2013, mentre gli altri rapporti tra le parti potranno essere transitoriamente disciplinati fino alla stessa data sulla base di quanto previsto dalle concessioni. Questo significa che per il 1° gennaio 2014 i Comuni dovranno definire le nuove convenzioni per l'uso del suolo pubblico, che avranno una durata di 5 anni.

Per quanto riguarda i riscatti, facoltà prevista dalla LAEI, essi potranno avvenire solo nella misura in cui adempiono gli obiettivi stabiliti dall'art. 1 LAEI. Per questo motivo si è previsto che un eventuale riscatto potrà essere realizzato solo previo consenso del Consiglio di Stato, al quale spetta fra l'altro il compito di definire i comprensori (nuovo art. 38 cpv. 5 LMSP).

#### **e. Le tariffe per l'uso della rete**

La situazione attuale è caratterizzata da poca trasparenza e da divari piuttosto importanti fra i vari distributori per quanto riguarda le tariffe per i transiti sulla rete.

Ricordiamo innanzitutto che l'ipotesi di creazione di una TI-Grid (società che avrebbe dovuto gestire solo i livelli di rete 2 e 3) è stata scartata per cui la soluzione ai problemi evidenziati nell'ambito del gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di Stato (e segnatamente miglioramento funzionale della rete elettrica e riduzione dei costi di transito) devono essere risolti per altre vie. Doveroso in proposito precisare che comunque i livelli di rete 2 e 3 proposti per una gestione unica da parte di TI-Grid influiscono sulla bolletta finale solo per circa il 4% della tariffa totale.

Per iniziare a fare un po' di ordine, come primo passo si prevede di istituire una griglia tariffale unica (da intendere come struttura del tariffario e non come tariffe uguali) in tutto il Cantone per ogni livello di tensione a cui sono allacciati i consumatori finali. La stessa verrà elaborata in collaborazione fra AET e distributori entro il 31 agosto 2011. Questa soluzione dovrebbe consentire a medio termine di ridurre le disparità tariffali vigenti fra i diversi comprensori, in modo da giungere ad una armonizzazione delle condizioni quadro per tutti i consumatori.

La maggioranza della Commissione condivide in ogni caso la rinuncia alla creazione di un fondo di compensazione cantonale, ipotesi avanzata da alcuni membri della commissione, ritenendo che non rappresenti una soluzione adeguata al problema delle disparità tariffali.

Condivisibile infine di inserire una norma nella legge (art. 10) che prevede l'obbligo per i gestori della rete di allestire i conti in modo chiaro e trasparente e di mettere a disposizione del CTC tutti i dati necessari alla verifica e al confronto dei costi per tutto il Cantone.

## **f. Contestazioni**

Per maggiore chiarezza, all'art. 17 cpv. 1 è opportuno precisare che mediante la via del reclamo al Consiglio di Stato possono essere evasi anche eventuali ricorsi fra utenti e Comuni. La norma è stata pertanto emendata in tal senso.

## **g. Il ruolo di AET**

Il gruppo di lavoro non si è pronunciato su questo tema, facendo correttamente notare che la questione ha una valenza eminentemente politica. Da parte sua il Consiglio di Stato ha ritenuto di non potersi ancora esprimere compiutamente sul ruolo di AET, se non fornendo un'indicazione nel senso di ritenere che non vi siano ragioni plausibili per precludere ad AET la possibilità, analogamente agli altri attori presenti sul mercato svizzero, di entrare nel mercato della distribuzione. E in questo senso l'abrogazione dell'art 3a della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese rappresenta de facto un passo in questa direzione.

È però altrettanto vero che la definizione del futuro ruolo di AET è subordinato all'elaborazione del Piano energetico cantonale più volte invocato sia dalla CSE che da alcuni atti parlamentari.

Alla luce di quanto precede, la scrivente maggioranza della commissione non è nella condizione di potersi pronunciare sul tema ma ritiene di dover invitare AET, per il tramite del Consiglio di Stato, a volersi muovere con prudenza sul tema della distribuzione e della vendita diretta a clienti finali (ad eccezione di quelli fino ad oggi già serviti da AET), almeno fintanto che non disporremo del citato documento strategico, e questo per evitare di innescare dei conflitti con le aziende di distribuzione, che in definitiva sono al momento importanti clienti dell'AET.

## **h. Entrata in vigore della legge**

Considerato che l'adozione della presente legge, tenuto conto dei termini di referendum, non potrà avvenire entro il 31.12.2009 (termine imperativo previsto dalla fine del DL urgente), è necessario introdurre nel disegno di legge (art. 22 cpv. 1) la precisazione che la stessa entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

L'entrata in vigore con effetto retroattivo di una legge è ritenuta ammissibile se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) *la stessa deve essere espressamente sancita o chiaramente voluta dal legislatore,*
- b) *è ragionevole se limitata nel tempo, nel caso concreto ad una quindicina di giorni,*
- c) *è giustificata da motivi d'interesse pubblico come è il caso del destino della privativa,*
- d) *non comporta disparità di trattamento inammissibili come è il caso concreto,*
- e) *non porta pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato nella misura in cui, ad esempio, la privativa di cui beneficiano i Comuni viene sostituita da un tributo equivalente.*

I suddetti presupposti essendo chiaramente adempiuti, nulla osta quindi all'entrata in vigore della legge con effetto retroattivo.

## **6. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE ENERGIA**

In base alle considerazioni esposte al capitolo 5, di seguito vengono ripresi gli emendamenti (in corsivo) elaborati dalla CSE rispetto al disegno di legge proposto con il messaggio:

### **Art. 3 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>*Il Consiglio di Stato emana il relativo regolamento in cui vengono stabiliti la composizione e i compiti del CTC.*

### **Articolo 14**

<sup>1</sup>Per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, i Comuni riscuotono una tassa a carico di tutti i consumatori finali. Questa tassa ammonta:

- a) a 2 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh
- b) a 0.5 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh

<sup>2</sup>Le tasse sono calcolate e riscosse presso i consumatori per il tramite del gestore di rete, che le riversa ai Comuni.

<sup>3</sup>Con la riscossione della tassa prevista dal capoverso 1, i Comuni perdono la facoltà di prelevare un corrispettivo per altre prestazioni effettuate a loro favore dal gestore di rete.

### **Art. 17 cpv. 1**

<sup>1</sup>Le contestazioni tra utenti e gestori di rete, *tra utenti e Comuni* e tra Comuni e gestori di rete sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

### **Art. 22 (ex art. 23) cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore *retroattivamente* il 1° gennaio 2010.

<sup>2</sup>Fanno eccezione gli art. 13, 14 e 20 che entreranno in vigore con effetto al 1° gennaio 2014.

<sup>4</sup>*Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.*

## **7. MODIFICHE DI ALTRE LEGGI**

Con l'adozione della presente legge, vengono modificate tre altre leggi, e più precisamente la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), la Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET) e la Legge cantonale sull'energia (LCE). Il messaggio e il relativo decreto legislativo illustrano nel dettaglio le modifiche dei vari articoli di legge, che la commissione fa proprie senza emendamenti.

## **8. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

Con l'adozione del presente messaggio e del relativo disegno di legge, gli atti parlamentari pendenti (per il dettaglio si veda il messaggio a pag. 16) sono da ritenere evasi.

## **9. RIPERCUSSIONI SULLE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO**

L'adozione della nuova LA-LAEI non avrà conseguenze finanziarie per il Cantone. Per quanto riguarda le esigenze, in termini soprattutto di personale, per garantire una corretta e efficace applicazione della legge occorrerà procedere ad una successiva valutazione, fermo restando il richiamo della scrivente Commissione ad utilizzare in modo razionale ed efficace le risorse disponibili.

## **10. CONCLUSIONI**

La CSE è stata confrontata con un messaggio decisamente complesso, che interviene in una fase ancora interlocutoria dello sviluppo del settore energetico e della sua legislazione. È altresì evidente che la transizione da situazioni di monopolio radicate, a un modello di approvvigionamento che tende alla liberalizzazione rappresenta, visti gli importanti interessi in gioco, un passaggio con implicazioni politiche ed economiche non indifferenti. Il tutto in un contesto legislativo tutt'altro che chiaro e stabile.

Le linee guida tracciate dal messaggio, frutto dell'ottimo lavoro scaturito dall'apposito gruppo multidisciplinare istituito dal Consiglio di Stato, sono state largamente condivise dalla scrivente Commissione, che ha tuttavia ritenuto di adottare alcuni correttivi illustrati nel rapporto.



Sulla base di queste considerazioni, la Commissione speciale energia propone di approvare il disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione speciale energia:

Fabio Badasci e Fabio Regazzi, relatori  
Beretta Piccoli - Calastri - Dadò - De Rosa -  
Dominé (con riserva) - Garzoli (con riserva) -  
Mellini - Pantani - Poggi - Solcà - Weber

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 luglio 2009 n. 6249 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 17 novembre 2009 n. 6249R1 della Commissione speciale energia

**d e c r e t a :**

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

**Scopo**

La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche su territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4 LAEI.

### **Articolo 2**

**Cooperazione  
intercantonale**

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

### **Articolo 3**

**Centro tecnico di  
competenza**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, in collaborazione con gli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino, costituisce un Centro tecnico di competenza (CTC), composto di rappresentanti delle aziende, quale punto di contatto con Swissgrid ed altri enti nazionali o esteri attivi nel campo della gestione delle reti.

<sup>2</sup>Il CTC ha il compito di curare gli interessi degli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato emana il relativo regolamento in cui vengono stabiliti la composizione e i compiti del CTC.

## CAPITOLO II - COMPENSORI DI RETE

### Articolo 4

#### Definizione dei compensori e gestione delle reti

<sup>1</sup>Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in compensori di rete.

<sup>2</sup>I compensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche.

<sup>3</sup>All'Azienda elettrica ticinese è assegnato un comprensorio speciale che si estende alle opere e ai cantieri propri del Cantone, agli impianti delle Strade nazionali come pure ad importanti opere federali.

<sup>4</sup>In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, come pure in caso di installazione di nuove reti, il Consiglio di Stato emana una specifica decisione di attribuzione al comprensorio. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà della rete.

<sup>5</sup>Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

<sup>6</sup>Il Cantone favorisce i progetti tendenti al riordino della gestione e della proprietà delle reti, nel rispetto dei principi di efficienza e di razionalità.

## CAPITOLO III - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

### Articolo 5

#### Garanzia dell'allacciamento

Nei rispettivi compensori, i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

### Articolo 6

#### Fuori comprensorio

<sup>1</sup>Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.

<sup>2</sup>Nel caso in cui un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest'ultimo è liberato dall'obbligo di allacciamento.

## **Articolo 7**

### **Fuori delle zone edificabili**

<sup>1</sup>Fuori delle zone edificabili e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, i consumatori finali devono essere allacciati alla rete se:

- a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento;
- b) l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete;
- c) l'immobile o l'insediamento sono abitati tutto l'anno.

<sup>2</sup>I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica. Per giustificati motivi, i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

## **Articolo 8**

### **Controversie**

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto non rientrino nelle competenze della Commissione dell'energia elettrica (EiCom).

## **CAPITOLO IV - TARIFFE PER L'USO DELLA RETE**

### **Articolo 9**

#### **Armonizzazione delle tariffe**

<sup>1</sup>Per ogni livello di tensione a cui sono allacciati consumatori finali e consumatori fissi finali, l'Azienda elettrica ticinese e i distributori elaborano congiuntamente una griglia tariffale.

<sup>2</sup>Le griglie tariffali vengono applicate da ogni azienda con i rispettivi importi. In caso di inadempienza, l'applicazione della griglia tariffale è assicurata dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le particolarità, incluse le soglie massime dei tariffari di rete, vengono definite in un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Stato su proposta del CTC .

### **Articolo 10**

#### **Obblighi dei gestori**

I gestori delle reti di distribuzione devono:

- a) allestire i loro conti in modo chiaro e trasparente;
- b) mettere a disposizione del CTC tutti i dati necessari alla verifica e alla comparazione dei costi sul territorio cantonale.

### **Articolo 11**

#### **Ulteriori provvedimenti**

Il Consiglio di Stato, sentito il CTC, può ordinare misure tecniche o strutturali atte a migliorare l'efficienza di tutte le reti di distribuzione (interregionali, regionali e locali) nonché a favorire l'allineamento delle tariffe sul territorio cantonale.

## CAPITOLO V - USO DEL SUOLO PUBBLICO E TRIBUTI

### Articolo 12

#### Privative

I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 LMSP, per la fornitura dell'energia elettrica.

### Articolo 13

#### Concessioni

<sup>1</sup>I Comuni devono concedere ai gestori di rete mediante atto formale il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

<sup>2</sup>La prima concessione ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito.

<sup>3</sup>La costruzione, la manutenzione e l'esercizio della rete devono garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù della legge.

<sup>4</sup>In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Comune può disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

<sup>5</sup>Le convenzioni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

### Articolo 14

#### Tributi

<sup>1</sup>Per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, i Comuni riscuotono una tassa a carico di tutti i consumatori finali. Questa tassa ammonta:

- a) a 2 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh
- b) a 0.5 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh.

<sup>2</sup>Le tasse sono calcolate e riscosse presso i consumatori per il tramite del gestore di rete, che le riversa ai Comuni.

<sup>3</sup>Con la riscossione della tassa prevista dal capoverso 1, i Comuni perdono la facoltà di prelevare un corrispettivo per altre prestazioni effettuate a loro favore dal gestore di rete.

## **CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI, ATTUAZIONE SURROGATORIA E RIMEDI DI DIRITTO**

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni penali**

<sup>1</sup>Le contravvenzioni alla presente legge, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100'000.- franchi.

<sup>2</sup>La negligenza, il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup>La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest'ultima. Resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.

<sup>4</sup>L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

<sup>5</sup>Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

### **Articolo 16**

#### **Attuazione surrogatoria**

Il Consiglio di Stato può disporre l'esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

### **Articolo 17**

#### **Contestazioni**

<sup>1</sup>Le contestazioni tra utenti e gestori di rete, tra utenti e Comuni e tra Comuni e gestori di rete sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato emanate in virtù della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

## **CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI, NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 18**

#### **Disposizioni di esecuzione**

Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.

## **Articolo 19**

### **Griglie tariffali**

<sup>1</sup>Le griglie tariffali di cui all'art. 9 della presente legge devono essere elaborate entro il 31 agosto 2011.

<sup>2</sup>In caso contrario, vengono allestite dal Consiglio di Stato.

## **Articolo 20**

### **Concessioni di aziende**

Con l'entrata in vigore della presente legge decadono tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica.

## **Articolo 21**

### **Modifica di altre leggi**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## **Articolo 22**

### **Norma transitoria e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

<sup>2</sup>Fanno eccezione gli art. 13, 14 e 20 che entreranno in vigore con effetto al 1° gennaio 2014.

<sup>3</sup>Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull'uso delle reti di distribuzione:

- a) a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali pari a 2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh;
- b) a carico dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh.

<sup>4</sup>Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

## **ALLEGATO**

### **Modifiche di leggi**

Con l'entrata in vigore della presente legge:

#### **I.**

La **Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907** è modificata come segue:

#### **Art. 18**

Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.

#### **Art. 35a**

*Abrogato*

#### **Art. 38 cpv. 5 e 6**

<sup>5</sup>Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

<sup>6</sup>*Abrogato*

#### **Art. 44**

<sup>1</sup>I concessionari di reti elettriche possono far uso del suolo pubblico per ogni loro necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.

<sup>2</sup>Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi.

#### **Art. 45**

<sup>1</sup>Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell'arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev'essere ripristinato.

<sup>2</sup>I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

<sup>3</sup>La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

**Art. 45a**

<sup>1</sup>I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

<sup>2</sup>Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

**Art. 45b**

*Abrogato*

**II.**

La **Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958** è modificata come segue:

**Art. 3**

*Abrogato*

**Art. 3a**

*Abrogato*

**III.**

La **Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994** è modificata come segue:

**Art. 13**

*Abrogato*

**Art. 14**

*Abrogato*